



## COMMISSIONE ETICA

**Parere (n. 2 – 2022)**

*OGGETTO: partecipazione di una atleta “fuori quota” – nelle competizioni under 14 – alle competizioni dei campionati maschili di pari età, come già previsto da verbale del Consiglio Federale nr. 4 del 13 settembre u.s. per la categoria under 12*

La Commissione Etica Federale, composta dai Sigg.ri:

Mauro Sferrazza - presidente  
Francesca Mite – componente (relatore)  
Andrea Giordano - componente  
Giovanni Greco – componente

### PREMESSO

che la Federazione Italiana Hockey, in persona del Presidente Federale, ha chiesto la valutazione della Commissione Etica Federale in ordine alla possibilità che le appartenenti alle categorie femminili – nelle competizioni under 14 – possano partecipare alle competizioni dei campionati maschili di pari età, come già previsto, per la categoria under 12, dal verbale del Consiglio Federale nr. 4 del 13 settembre 2021;

visti i principi di cui allo Statuto Federale;

acquisita ed esaminata documentazione e regolamentazione federale di interesse;

dopo approfondito esame dei vari profili di rilievo ai fini delle considerazioni sottese al richiesto giudizio, all’esito di ampia discussione svoltasi nel corso della seduta tenutasi in data 2 febbraio 2022, ha deliberato il seguente

### PARERE

La risposta al quesito sottoposto a questa Commissione implica riflessioni di natura metagiuridica che esulano dalla mera previsione regolamentare in materia e affondano le radici in quelli che sono i valori fondamentali a cui si ispira il fenomeno sportivo: tolleranza,

eguaglianza, parità, rispetto delle regole e della persona, solidarietà, impegno, costanza, sacrificio, solo per citarne alcuni.

Lo sport, dunque, promotore di valori universali, costituisce un importante momento di formazione, sia da un punto di vista motorio che psicologico-emozionale, uno strumento educativo capace di contribuire attivamente alla formazione delle personalità dei soggetti coinvolti.

In tal senso, significativamente rilevante è il verbale nr. 4 del 13 settembre 2021 del Consiglio Federale, che, per il quadriennio olimpico 2021/2024, nell'ammettere la presenza di atlete di sesso femminile nella categoria under 12 maschile, fa riferimento a finalità inclusive e di promozione della pratica sportiva. L'inclusività, quale pilastro e principio cardine dell'hockey e del movimento sportivo in generale, non può essere esclusa dalla disamina del presente quesito e, anzi, ne costituisce la base argomentativa.

Del resto, anche nella Carta olimpica si legge che tutti dovrebbero avere la stessa possibilità di praticare sport, senza alcun tipo di discriminazione.

Anche l'Unione europea valorizza la prospettiva sociale e educativa dello sport; ed invero, nel Trattato di Lisbona (TFUE, cd. Trattato sul funzionamento dell'UE) si legge che l'Unione "contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa" e mira a "sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi". In questa prospettiva, il Consiglio dell'Unione europea ha più volte sottolineato che lo sport è fonte e motore di inclusione sociale, oltre che strumento per l'integrazione di minoranze e gruppi a rischio di emarginazione sociale e tra le priorità della Commissione europea vi è quella di promuovere l'educazione dei giovani attraverso i valori dello sport.

Non si può, inoltre, trascurare di considerare che, soprattutto negli ultimi anni, l'hockey ha attratto una sfera sempre più ampia di ragazzi. Specialmente negli anni dell'adolescenza, fase della vita in cui spesso un giovane si affaccia all'attività sportiva, limitare – in assoluto ed in astratto – la partecipazione ad una giovane sportiva non appare, da un lato, educativo, formativo ed emotivo nei confronti della ragazza interessata, dall'altro, utile alla comunità di riferimento, anche nella prospettiva della sopra richiamata prospettiva di inclusione sociale.

Ma, ancora prima, non sembra corretto dal punto di vista "ideologico": la questione della parità di genere, infatti, è quantomai pregnante nel caso di specie e lo sport, che non deve e non può conoscere barriere, tanto più quelle di genere, deve imporsi come principale veicolo di messaggi inclusivi tra i giovani e gli adolescenti.

Ed invero, non consentire – sotto un profilo "ontologico" e in via generale – ad una atleta under 14 di partecipare alle competizioni con i pari età di sesso maschile, potrebbe rappresentare una discriminazione, per "inferiorità fisica", inammissibile nell'ordinamento sportivo, considerando, oltretutto, che la componente fisica e le caratteristiche morfo-funzionali, pur fisiologicamente diverse nei due sessi, nella fascia d'età under 14 potrebbero non essere (ancora) tali da compromettere la partecipazione delle atlete alle competizioni con i coetanei.

Tanto nella fascia d'età under 12 – come correttamente previsto dal menzionato verbale del Consiglio Federale – quanto in quella under 14, lo sviluppo fisico è ben lungi dall'essere

completato e componenti quali la forza ed il vigore fisico possono non costituire un *discrimen* così decisivo, come, invece, accade nelle categorie superiori. Nella valutazione globale di un determinato atleta nella categoria in questione, nulla osta alla partecipazione di atleti di sesso diverso; al contrario, il confronto con ragazzi di sesso diverso rappresenta motivo di miglioramento e rispetto delle altrui caratteristiche tecniche e fisiche, in linea con la funzione educativa e formativa propria dello sport.

La parità di genere non può ancora dirsi completamente realizzata nella società moderna nonostante gli innegabili progressi sotto più punti di vista. Una risposta negativa al quesito rappresenterebbe certamente una erronea negazione dei principi di uguaglianza e della parità di genere, così come previsti e declinati dalle norme costituzionali, comunitarie, internazionali.

Lo sport, fondamentale nella crescita dei giovani, è il principale contesto sociale ove sviluppare la propria identità e la consapevolezza di sé; pertanto, può costituire e deve rappresentare un importante strumento per la progressiva riduzione di barriere e discriminazioni di qualsivoglia natura. L'apertura oggetto del quesito si inserisce in tale percorso e va, di certo, condivisa.

L'approccio al tema dell'uguaglianza sta certamente evolvendo, ma nemmeno la generazione più giovane attuale sembra immune dagli stereotipi e da un approccio generale ancora spesso fondato sulle disparità di genere: indirizzarsi verso la possibilità di far partecipare le atlete di sesso femminile – per ciò che concerne la particolare categoria under 14 maschile – può contribuire ad una maggiore sensibilizzazione dei giovani sul tema e contribuire al progressivo superamento di differenziazioni e discriminazioni, in materia, non fondate su dati psico-fisici certi ed obiettivi. Specchio della nostra società, infatti, lo sport è in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento più o meno virtuose a cui si ispirano i giovani atleti.

L'ammissibilità della partecipazione – nelle competizioni under 14 – per le appartenenti alle categorie femminili alle competizioni dei campionati maschili di pari età, non potrà, tuttavia, prescindere dalla previa sottoscrizione della dichiarazione da parte di entrambi i genitori – sulla falsariga di quanto stabilito nel C.U. 142 del 14 maggio 2021 per l'appartenenza di un atleta ad una categoria superiore rispetto a quella di pertinenza – di consapevolezza della partecipazione della propria figlia ad una categoria sportiva diversa (con allegata copia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori), con la connessa espressa dichiarazione di esonero della FIH da ogni eventuale responsabilità.

In definitiva, dunque, anche alla luce delle considerazioni esposte e dei valori fondanti del nostro ordinamento, con particolare riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 14 CEDU, non sembrano configurarsi ragioni ostative, sotto un profilo strettamente giuridico – affinché la Federazione ammetta le appartenenti alle categorie femminili a partecipare – nelle competizioni under 14 (considerato lo sviluppo psico-fisico tipico dell'età) – alle competizioni dei campionati maschili di pari età.

Ciò ritenuto e considerato si rimette alla Federazione la valutazione in ordine alla opportunità di prevedere / inserire siffatte modifiche regolamentari a campionati in corso, ovvero, come appare preferibile (anche in un'ottica di maggior tutela della garanzia del regolare svolgimento dei campionati e del principio di legalità ad esso sotteso), introdurre siffatte modifiche regolamentari a partire dalla stagione 2022/2023.

Così deliberato in Roma, il 2 febbraio 2022

La relatrice  
prof. Francesca Mite

Il presidente  
Avv. Mauro Sferrazza

Depositato il 2/02/2022

Il Segretario  
Stefania Contardi